


AVV. PIETRO QUINTO
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Via Garibaldi, 43 - 73100 LECCE
Tel. 0832-245026 - Fax 0832-277974
Via dei Giubbonari, 47 - ROMA
Tel. 06-68807281
Cod. Fisc. e Partita IVA 03508320755

N. 00747/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01054/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1054 del 2013, proposto da:

-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avv.ti Ernesto Sticchi Damiani e Silvia De Maglio, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria n. 9;

contro

Comune di -OMISSIS-, , rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro Quinto e Francesco Fabrizio Tuccari, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Pietro Quinto in Lecce, via Garibaldi n. 43;

nei confronti di

Rausa Giovanni, n.c.;

per l'annullamento

- della delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 30 aprile 2013 di revoca del ricorrente dalla carica di -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-;

- di ogni altro atto presupposto e consequenziale ivi inclusi:

- la nota sindacale prot. 4723 del 15 marzo 2013 di conferimento di incarico al Segretario Generale per l'avvio del procedimento di contestazione di addebiti;
- la nota prot. 4932 del 20 marzo 2013 e prot. n. 6297 dell'11 aprile 2013 di avvio del procedimento e contestazione di addebiti;
- la nota prot. 6915 del 22 aprile 2013 di conclusione del procedimento e proposta di revoca;
- l'eventuale delibera di elezione del nuovo -OMISSIS-;
- l'art. 106, comma 5, dello Statuto Comunale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2014 il dott. Paolo Marotta e uditi gli avv.ti E. Sticchi Damiani e S. De Maglio, per il ricorrente, e gli avv.ti F.sco F. Tuccari e P. Quinto, per il Comune di -OMISSIS-;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con deliberazione consiliare n. 15 del 30 aprile 2013 il Comune di -OMISSIS- ha revocato al dott. -OMISSIS- l'incarico di -OMISSIS- del predetto Ente conferitogli per il triennio 2010-2013.

Avverso il predetto provvedimento e gli atti procedurali presupposti è insorto l'odierno ricorrente, contestandone la legittimità per i seguenti motivi:

- Eccesso di potere. Violazione di legge. Irragionevolezza manifesta.

Sviamento;

- Eccesso di potere. Violazione degli artt. 63 e 65 del Regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio comunale;

- Eccesso di potere. Incompetenza assoluta. Difetto di attribuzione. Violazione del principio di imparzialità. Sviamento.

- Eccesso di potere. Violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria e di motivazione. Sviamento;

- Eccesso di potere. Violazione dell'art. 235 del T.U.E.L. e dell'art. 106 dello Statuto. Erronea presupposizione in fatto e in diritto. Vizio di istruttoria e di motivazione. Irragionevolezza manifesta;

- Eccesso di potere per sviamento. Violazione dell'art. 97 Cost.

Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-, resistendo alla proposta impugnativa.

Alla Camera di Consiglio del 23 luglio 2013, il difensore del ricorrente ha dichiarato a verbale di rinunciare alla istanza cautelare.

Con memorie depositate nel corso del giudizio le parti costituite hanno avuto modo di rappresentare le rispettive tesi difensive.

All'udienza pubblica del 13 febbraio 2014, su richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Con il primo motivo il ricorrente, dopo aver richiamato l'art. 106, comma 5, dello Statuto comunale (a norma del quale il -OMISSIS- "dura in carica per tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato") e l'art. 235, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (a norma del quale "il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239,

comma 1, lettera d'”), contesta la legittimità della disposizione statutaria del Comune di -OMISSIS-, sostenendo che essa, dilatando le ipotesi di revoca dell'organo di revisione, si porrebbe in contrasto con norme di rango primario e segnatamente con il combinato disposto degli artt. 6 e 235 del Testo unico degli Enti locali.

La censura è inammissibile.

Il Collegio rileva che il Consiglio comunale di -OMISSIS- ha posto alla base del provvedimento impugnato alcune precipue inadempienze contestate al -OMISSIS-, con la conseguenza che del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio è l'estensione statutaria delle ipotesi di revoca ai “gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato”, trovando l'azione amministrativa in concreto esercitata la necessaria copertura normativa direttamente nell'art. 235, 2° comma, del d.lgs. 18 agosto n. 267/2000.

Con il secondo motivo di gravame, il ricorrente deduce violazione degli artt. 63 e 65 del regolamento comunale sul funzionamento dell'organo consiliare. In particolare, il ricorrente si duole del fatto che l'organo consiliare abbia deliberato la revoca dell'incarico in seduta pubblica, anziché in seduta segreta, pur riguardando la deliberazione adottata “argomenti che comportano apprezzamento delle capacità morali, correttezza, capacità e comportamento delle persone”.

La tesi del ricorrente non può essere condivisa.

Il Collegio rileva preliminarmente che la deliberazione impugnata è stata adottata con le stesse modalità di quella di nomina del -OMISSIS- (ossia in seduta pubblica, con votazione a scrutinio segreto).

Premesso ciò, il fatto che il Consiglio comunale si sia riunito in seduta pubblica, anziché in seduta segreta non può di per sé solo portare all'annullamento della deliberazione consiliare impugnata, ma può

tutt'al più costituire il fondamento di un'azione risarcitoria laddove il ricorrente riesca a dimostrare che le modalità di svolgimento della seduta consiliare abbiano determinato ingiustamente danni (di natura patrimoniale o non patrimoniale) alla propria sfera giuridica.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce l'incompetenza assoluta del Segretario comunale in ordine all'istruttoria del procedimento che ha preceduto l'adozione del provvedimento consiliare impugnato.

Oltre a ciò, il ricorrente si duole del fatto che, nel caso di specie, sia stato disatteso l'art. 17 dello Statuto comunale che impone a tutti i membri degli organi collegiali, compreso il Presidente, l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione delle deliberazioni rispetto alle quali abbiano interesse "per motivi personali, di parentela o affinità fino al quarto grado, professionali o di altra natura" nonché l'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., a norma del quale "il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

In particolare, il ricorrente lamenta che alla seduta consiliare nel corso della quale è stato approvato il provvedimento impugnato abbiano preso parte il Sindaco e l'Assessore al Bilancio, dei quali il ricorrente aveva contestato e denunciato (anche alla Corte dei conti) alcune scelte gestionali, e il Segretario comunale, nei confronti del quale il ricorrente aveva presentato denuncia alla Corte dei conti per violazione dei limiti di contenimento delle spesa per il personale, per effetto della sua assunzione.

Le censure sono infondate.

Con riguardo al primo profilo, il Collegio fa rilevare che l'art. 97, comma 4, lett. d), del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dispone che il Segretario comunale "esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia".

Orbene, dagli atti depositati in giudizio dallo stesso ricorrente risulta che il Sindaco del Comune di -OMISSIS-, con nota del 15 marzo 2013 (prot. n. 4723), ha formalmente incaricato il Segretario comunale, sulla base di una comunicazione del responsabile dell'ufficio tributi (che con nota in pari data, prot. 4718, aveva segnalato che il -OMISSIS- si era presentato personalmente all'ufficio tributi, difendendo in qualità di dottore commercialista la posizione di alcuni contribuenti del Comune -OMISSIS-), di "valutare i documenti detti e, se del caso, attivare ogni procedimento amministrativo, volto a chiarire la legittimità o meno del comportamento dei -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS- nelle attività sopra segnalate".

D'altronde, il Collegio fa rilevare che se la nomina e la revoca dell'organo di revisione è riservata alla competenza esclusiva dal Consiglio comunale, sulla base di quanto disposto dall'art. 234, 1 comma, e dall'art. 235, 2° comma, del d.lgs. n. 267/2000, è evidente che l'istruttoria delle relative proposte di deliberazione non può che spettare agli organi dell'apparato burocratico. Nel caso di specie, l'istruttoria del procedimento che ha portato alla approvazione del provvedimento deliberativo impugnato è stata affidata al Segretario comunale coerentemente con quanto disposto dall'art. 97, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 che attribuisce a tale organo "compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione

amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti”.

Con riguardo alla dedotta violazione dell'art. 17 dello Statuto comunale e dell'art. 6-bis della l. n. 241/1990 e s.m.i., il Collegio fa rilevare che le predette disposizioni normative costituiscono una specificazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost.

L'invocato obbligo di astensione dei componenti degli organi collegiali e dei titolari degli organi burocratici presuppone una situazione di conflitto di interesse, tale da far ritenere non conforme al richiamato principio di imparzialità l'esercizio delle potestà pubblicistiche.

Senonché, sulla base degli atti depositati in giudizio, il Collegio rileva che i contrasti insorti tra l'odierno ricorrente e l'amministrazione comunale e/o l'apparato burocratico dell'Ente non si connotano come dissidi di natura personale, dai quali possano essere derivate grave inimicizia e, conseguentemente, una scarsa serenità di giudizio sull'operato dell'organo di revisione. Detti contrasti si svolgono sul piano prettamente istituzionale e attengono esclusivamente al mancato o ritardato esercizio delle funzioni proprie dell'organo di revisione, per effetto del quale sarebbe derivato un grave pregiudizio alla gestione economico-finanziaria dell'Ente.

Pertanto, è sul piano della verifica del corretto adempimento da parte del ricorrente agli obblighi istituzionali relativi alla carica ricoperta che va verificata la legittimità dell'esercizio del potere di revoca esercitato dall'organo consiliare dell'Ente.

Del resto, è lo stesso ricorrente a ricordare che in sede di approvazione del bilancio di previsione 2012 e del rendiconto di gestione 2011, il Sindaco del Comune di -OMISSIS-, pur a fronte di parere negativi espressi dal ricorrente, manifestò delle note di plauso nei suoi confronti (ciò dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'insussistenza di un

atteggiamento pregiudiziale ostile dell'amministrazione comunale nei confronti del ricorrente).

Con il quarto motivo, il ricorrente deduce eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento.

In particolare, il ricorrente, dopo aver evidenziato che la Giunta del Comune di -OMISSIS-, con deliberazione n. 51 dell'8 aprile 2013, aveva conferito al prof. Tuccari incarico professionale per l'acquisizione di un parere *pro veritate* con riguardo alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'adozione del provvedimento di revoca dell'organo di revisione, si duole del fatto che l'amministrazione comunale non si sarebbe poi attenuta alle conclusioni del predetto parere, del quale avrebbe ommesso anche di fare menzione nel provvedimento conclusivo del procedimento.

La censura è infondata.

Anzitutto, il Collegio fa rilevare che la mancata allegazione del parere *pro-veritate* non costituisce di per sé sola vizio della deliberazione impugnata, non costituendo detto parere espressione del potere consultivo (obbligatorio) di un organo tecnico pubblico, quanto piuttosto un ausilio giuridico (facoltativo) cui talvolta le pp.aa. fanno ricorso per la soluzione di questioni giuridiche controverse.

Nel caso di specie, poi, il legale incaricato non ha assunto una posizione ben definita circa la sussistenza o meno dei presupposti per la revoca dell'organo di revisione. Infatti, dopo aver formulato dei dubbi sulla legittimità della disposizione di cui all'art. 106 dello Statuto comunale e aver dato atto della sussistenza in astratto dei presupposti per l'esercizio del potere di revoca (con riguardo al tardivo rilascio dei pareri su rendiconto 2011 e sul bilancio di previsione 2012; agli

addebiti formulati dal Responsabile del Settore Bilancio in merito al relazione al rendiconto 2010 ed alla relazione al bilancio di previsione 2012; al comportamento ostruzionistico dell'organo di revisione), ha rimesso sostanzialmente alla amministrazione comunale la valutazione delle sussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere di revoca, in relazione all'analisi della fondatezza delle controdeduzioni formulate dal revisore.

Con il quinto motivo di gravame, il ricorrente, dopo aver evidenziato che uno degli addebiti mossi nei suoi confronti è costituito dal fatto di aver svolto attività libero professionale per alcuni contribuenti del Comune di -OMISSIS-, fa rilevare che il conflitto di interessi rilevato (pur non rientrando nel novero delle ipotesi di cui all'art. 236 del d.lgs. n. 267/2000) avrebbe al più consentito l'avvio di un procedimento di contestazione della causa di incompatibilità, anziché l'adozione del provvedimento di revoca.

Fa rilevare inoltre che il ritardo nel rilascio dei pareri sul bilancio di previsione 2012 e sul rendiconto 2011 e la mancata compilazione del questionario indirizzato alla Corte dei Conti per il bilancio di previsione 2012 sarebbero da imputare anziché all'organo di revisione, agli organi dell'apparato burocratico dell'Ente che avrebbero omesso di mettere a disposizione la documentazione necessaria.

Il ricorrente difende poi la sua scelta di non sottoscrivere il certificato attestante il rispetto del patto di stabilità per l'anno 2012 in relazione alla inadeguatezza della documentazione contabile.

Le censure non possono essere condivise.

Occorre premettere che nelle conclusioni del procedimento che ha portato alla revoca dell'organo di revisione del Comune di -OMISSIS- il Segretario comunale rileva nel comportamento del -OMISSIS- le

seguenti inadempienze:

- a) l'espletamento di attività libero-professionale come commercialista a tutela di contribuenti del Comune di -OMISSIS- e, quindi, in conflitto di interessi rispetto alla carica ricoperta;
- b) il ritardo nel rilascio dei pareri previsti per il Bilancio di previsione 2012 e il Rendiconto 2011;
- c) la mancata compilazione del questionario da trasmettere alla Corte dei Conti, relativo al Rendiconto 2011 e al Bilancio di previsione 2012;
- d) la mancata co-sottoscrizione del Certificato attestante il rispetto degli obiettivi imposti dal Patto di stabilità 2012.

Orbene, anche prescindendo dall'addebito di cui alla lett. a (che, effettivamente, costituisce una causa di incompatibilità, più che di revoca dell'incarico per "inadempienza"), risulta documentalmente comprovato che il -OMISSIS- non ha adempiuto correttamente ad alcuni dei propri obblighi istituzionali.

Nell'ambito delle varie inadempienze contestate, il Collegio rileva che la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia, con nota del 4 marzo 2013, riscontrata la mancata indicazione di alcuni dati relativi al Bilancio di previsione 2012, ha invitato formalmente l'organo di revisione "a provvedere tempestivamente alla integrale compilazione di tutti i prospetti non compilati, trattandosi di attività obbligatoria prevista dall'art. 1, comma 166, della l. n. 266/2005 e da ultimo dall'art. 148 bis del Tuel".

Orbene, l'art. 1, comma 166, della l. n. 266/2005 pone espressamente a carico degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali l'obbligo di trasmettere "alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo".

A fronte di tale (grave) inadempienza le giustificazioni fornite dal ricorrente e rappresentate dalla dedotta scarsa collaborazione di alcuni responsabili di settore si rivelano generiche e non condivisibili, ben potendo il revisore recarsi personalmente negli uffici interessati per acquisire direttamente i dati carenti.

Il Collegio rileva, inoltre, che con nota del 10 aprile 2013 (prot. 6139) il presidente del Consiglio comunale comunica al Prefetto di Lecce che, in relazione al Consiglio comunale tenutosi in data 26 marzo 2013, il -OMISSIS- aveva fatto pervenire n. 4 pareri/interventi tramite fax “solo pochissimi minuti prima dell’inizio del Consiglio comunale fissato per le 17.00 senza alcuna giustificazione o scuse per il ritardo”. Il presidente dell’organo consiliare evidenzia, altresì, che il -OMISSIS- già in precedenza “aveva ingiustificatamente inviato suoi interventi a ridosso dell’inizio del Consiglio comunale, non consentendo le necessarie valutazioni e/o gli interventi di merito dei Responsabili dei Servizi competenti e, conseguentemente, le opportune determinazioni degli Organi politici a ciò deputati....”.

La sussistenza dei ritardi in questione non è contestata dal ricorrente, che tuttavia ne attribuisce l’esclusiva responsabilità alla scarsa collaborazione dei responsabili dei servizi.

Senonché, fermo restando che l’organo di revisione ha piena libertà di esprimere motivatamente parere negativo sulle proposte di deliberazione sottoposte alla sua valutazione, è evidente che il *modus operandi* seguito dal ricorrente, oltre che in contrasto con il regolamento consiliare (a norma del quale le proposte di deliberazione, corredate di tutti i pareri e degli allegati obbligatori, debbono essere messe a disposizione entro un certo tempo dalla convocazione della seduta consiliare, in modo da consentire ai componenti dell’organo consiliare

l'espressione di un voto consapevole), rappresenta un grave *vulnus* per il funzionamento dell'organo consiliare dell'Ente, in quanto, non consentendo un tempestivo intervento diretto alla risoluzione delle criticità rilevate dall'organo di revisione, pregiudica il buon funzionamento dell'organo consiliare e, quindi, in definitiva l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa.

La gravità dei ritardi contestati al ricorrente risulta ancora più evidente ove si pensi che la sua attività, concernendo gli atti contabili fondamentali dell'Ente, incide non solo sulla continuità dell'azione degli organi di governo, ma sulla stessa gestione economico-finanziaria dell'Ente.

Con l'ultimo motivo di gravame, il ricorrente deduce eccesso di potere sotto diverso profilo. Sostiene il ricorrente che il provvedimento adottato nei suoi confronti sia strumentalmente preordinato a punirlo per la attività di controllo posta in essere. A conferma della sua tesi, fa rilevare che alcune delle contestazioni gli siano state mosse a distanza di tempo dal verificarsi dei fatti dai quali si originano.

La censura è priva di fondamento.

La documentazione in atti evidenzia una palese conflittualità dell'organo di revisione economico finanziaria rispetto sia agli organi di governo che agli organi dell'apparato burocratico. Detta conflittualità (che, peraltro, ha avuto ampio risalto mediatico sugli organi di stampa), pur manifestandosi sul piano esclusivamente istituzionale, è andata sempre più amplificandosi fino ad assumere livelli parossistici, tanto da indurre l'organo consiliare a revocare l'incarico del revisore a pochi mesi di distanza dalla sua scadenza naturale.

In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.

In considerazione della natura della controversia e della peculiarità della

fattispecie dedotta in giudizio ritiene il Collegio che le spese di giudizio debbano essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Paolo Marotta, Primo Referendario, Estensore

Marco Rinaldi, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)